

" STATUTO "

TITOLO I

Denominazione — sede

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Milano un'Associazione Culturale che assume la denominazione "Associazione di Associazioni Stecca degli Artigiani" per brevità "ADA Stecca" e può variare la propria sede legale senza dover modificare il presente statuto. La sede potrà essere trasferita in altre città e potranno essere istituite sedi secondarie in altre parti d'Italia e all'estero per decisione dell'Assemblea dei membri

TITOLO II

Oggetto e scopo

Articolo 2

Le finalità ed attività definite da questo statuto di Associazione di Associazioni nascono da un'esperienza di autorganizzazione pluriennale di spazi in abbandono da parte di una decina di associazioni, artigiani, artisti fermamente motivati alla salvaguardia e valorizzazione di spazi pubblici quali beni comuni, dedicati all'associazionismo locale e cittadino, all'aggregazione giovanile nelle aree di trasformazione urbana e non, quanto al fertile scambio di saperi tra discipline e popolazioni diverse. Un percorso di metamorfosi per molte associazioni, artigiani e singoli abitanti, uno spazio che ci ha portato ad una nuova consapevolezza nell'importanza di un'offerta qualitativa e professionale di servizi al quartiere e alla città, spazi per un'economia solidale.

La Associazione ha scopo culturale nella più ampia accezione del termine, agiti sempre con carattere volontario, democratico, partecipativo, plurale e solidale, volto all'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. La "Associazione di Associazioni Stecca degli Artigiani" non ha fini di lucro.

Articolo 3

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Le attività di Stecca-Associazione di Associazioni saranno suddivise in due ambiti di riferimento, uno gestionale interno e un altro legato alla produzione di servizi al quartiere e alla città.

Il modello gestionale che regolerà le attività, dovrà tener conto del principio federativo di convivenza e cooperazione tra associazioni, artigiani ed artisti, fino ad oggi sperimentato.

L'Associazione promuoverà progetti sia sperimentali che fondativi, che permettano di aumentare la fruibilità di spazi e la loro qualità, tramite la realizzazione di servizi ed attività permanenti, temporanee, di incubatore.

Alla ricerca di un equilibrio tra la vita del quartiere e l'impatto sulla società, la rete di associazioni si propone di realizzare i seguenti servizi ed attività:

- la valorizzazione del territorio Cittadino, con particolare attenzione a quello genericamente riferito al quartiere Isola/Porta Nuova ai suoi spazi pubblici aperti o chiusi che siano;
- la progettazione partecipata territoriale (urbanistica, architettonica paesaggistica)
- la promozione della crescita socioculturale della comunità di riferimento

- la promozione dell'aggregazione giovanile e partecipazione della comunità locale e cittadina
- la promozione e supporto dell'imprenditorialità artigianale
- la promozione del volontariato e associazionismo
- la diffusione di una cultura della sostenibilità ambientale, della mobilità sostenibile e del consumo critico e biologico.
- Favorire i rapporti interetnici e lo scambio culturale tra soggetti provenienti da differenti comunità di appartenenza

L'Associazione potrà promuovere iniziative didattiche e corsi di formazione, nonché intraprendere attività editoriali sia su stampa, sia su supporto audiovisivo, sia su altro mezzo quali ad esempio:

- Organizzazione di corsi di lingua italiana per immigrati stranieri, ovvero di lingua madre per le generazioni nate e formate in Italia che intendo rientrare nei rispettivi paesi o non intendo perdere la propria tradizione.

- Corsi di informazione e formazione per intraprendere nuove professionalità; powering e re-powering professionale, innovazione.

- Corsi per l'ideazione, creazione e gestione delle attività sociali e specialmente quelle rivolte a pratiche di condivisione, partecipazione e protagonismo civile; ludiche, ricreative e sportive ed in genere rivolte all'ottenimento della felicità e del benessere in ambito urbano ed extraurbano.

- Pubblicazioni di qualsiasi genere rivolte alle migliori pratiche urbane, la riqualificazione, rigenerazione, l'uso ed il riuso urbano; l'autoformazione e le pratiche DIY; la modellazione economica, FIL versus PIL; analisi, racconto e sintesi attorno al tema della conflittualità

Questo quanto in modo esplicativo ma non esaustivo, che sarà agito in proprio o in accordo con realtà specifiche, in supporto ad esperienze e casi ritenuti di interesse.

Ovvero operare per fini culturali, comprese attività didattiche, ricreativi, culturali, di turismo ed ambiente, di studio e ricerca, solidali ad esclusivo soddisfacimento e difesa di interessi e beni collettivi o comuni.

L'Associazione potrà inoltre costituire, previa deliberazione assembleare, partecipare o collaborare ad altre associazioni, enti o società, sia nazionali che internazionali, aventi scopo affine od analogo, stipulare accordi, contratti o convenzioni con le Amministrazioni sia centrali che periferiche per l'espletamento di incarichi rientranti negli scopi associativi.

L'Associazione potrà infine organizzare attività ricreative a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci nonché svolgere, previa deliberazione assembleare, con finalità non lucrativa e di autofinanziamento tutte le attività necessarie od utili per il perseguimento dei propri fini istituzionali;

TITOLO III

Soci

Articolo 4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche (che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età), le Associazioni e le Società che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli previa presentazione di un progetto in linea con l'istituzionalità dell'Associazione; indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello Statuto, il godimento di tutti i diritti civili ed il rispetto della civile convivenza.

17

Fanno parte della Associazione:

- a) i soci effettivi;
- b) i soci onorari.

Sono membri effettivi dell'Associazione coloro che hanno fondato l'Associazione e che ancora ne fanno parte e chi, successivamente, ne farà richiesta presentando domanda di ammissione al Consiglio Direttivo che deciderà sull'accoglimento o il rigetto della stessa con la maggioranza dei suoi componenti e potrà anche delegare tale potere a uno o più soci. Possono diventare membri effettivi anche i centri, gli istituti e le altre associazioni impegnate nel medesimo scopo istituzionale con finalità e attività svolte con serietà da anni e verificate dal Consiglio Direttivo. Ogni centro, istituto ed associazione ammessa ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero dei suoi aderenti.

La qualifica di membro onorario viene attribuita su proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'assemblea alla sua prima riunione a persone, Società ed Associazioni che - per la loro qualità e per il loro contributo - diano prestigio e lustro all'Associazione. I membri onorari non versano alcuna quota, pur godendo di tutti i diritti degli altri soci.

Articolo 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Le persone fisiche, società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 6

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti, con la possibilità di candidarsi alle cariche sociali mediante comunicazione scritta avanzata al Presidente almeno 5 gg prima della data dell'assemblea in cui è posto all'ordine del giorno il rinnovo delle cariche;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota associativa;
- al pagamento del contributo associativo.

Articolo 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV

Recesso — Esclusione

Articolo 8

La decadenza, con la perdita della qualifica di socio, avviene automaticamente per causa di morte; recesso in conseguenza a dimissioni o mancato versamento della quota associativa; esclusione in conseguenza a specifica delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a quattro mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Articolo 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea, che sarà convocata entro 30 gg dal ricevimento del ricorso, al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V

Risorse economiche - Fondo Comune

Articolo 11

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni;
- c) eredità, donazioni e legati;

d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche e private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

l) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito — a titolo esemplificativo e non esaustivo — da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Esercizio Sociale

Articolo 12

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

Articolo 13

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).

Assemblee

Articolo 14

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali l'e-mail o comunicazione sul sito dell'associazione, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

Articolo 15

- L'assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede all'elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto, ed in occasione del rinnovo delle cariche sociali;

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un quinto degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta.

Articolo 16

Nelle assemblee — ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea - ordinaria e' regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 17

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

In prima convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati i 3/4 degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea straordinaria e' regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quarti (3/4) dei soci presenti per le modifiche statutarie e della totalità degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

Articolo 18

187

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Consiglio Direttivo

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 (sette) compreso il Presidente, fissato a discrezione dell'Assemblea Ordinaria elettiva dei soci ma comunque sempre di numero dispari.

I componenti del Consiglio restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il vice Presidente, i consiglieri ed il Tesoriere la cui qualifica può essere attribuita anche ad un socio non membro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, almeno una volta all'anno e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o pubblicazione sul sito web da consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) determinare l'entità delle quote associative e delle quote di partecipazioni alle attività sociali;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare sulla costituzione e scioglimento delle sezioni autonome;
- f) predisporre i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- h) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- j) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Articolo 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del

Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio con la convocazione entro 30gg dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Presidente

Articolo 21

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 22

Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto)

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica 3 anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Articolo 23

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII

Scioglimento

Articolo 24

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dello stesso scopo istituzionale, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

Norma finale

Articolo 25

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Milano,

28 Aprile 2017

(ISABELLA INTI
/ PRESIDENTE AOA STECCA)

/ Isabella Inti



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale I di Milano
Ufficio Territoriale di Milano 4
Registrato il 10/5/17
Serie..... 3..... N° 1510
Versati Euro 292,00
Di cui Imp. di Bollo.....

Per delega del Direttore Provinciale
Guido Isolabella
Il Funzionario
Luca Vicinanza